



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5282/2015 del 16/06/2015

Prot. n.152427/2015 del 16/06/2015

Fasc.9.9 / 2008 / 372

Oggetto: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Via Tommaseo n. 4. Proroga dei termini per concludere la realizzazione dell'installazione IPPC da ubicarsi in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2, autorizzata con provvedimenti provinciali di R.G. n. 6751/2012 e R.G. n. 8256/2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE ED
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- la legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014, n. 46 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19, 21 febbraio 2011, n. 3 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007, n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30, 2 febbraio 2010, n. 6 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni

- e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
 - il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
 - la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
 - la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
 - il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
 - la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Visti e richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto della Città metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13.02.2002 e s.m.i.);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26.01.2015 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017";

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Milano di R.G. n. 6751/2012 dell'8.08.2012 avente per oggetto "*Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società Stucchi Servizi Ecologici Srl con sede legale in Via Tommaseo, 4 - Vimercate e impianto IPPC da ubicarsi in Via del Rio Vallone, 2 - Cambiagio per l'attività di cui al punto 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII al medesimo decreto*";
- il provvedimento di R.G. 8256/2013 del 6.08.2013 di "*Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con RG 6751 dell'08/08/12 Prot. 145983 dell'08/08/12, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società Stucchi Servizi Ecologici Srl con sede legale in Via Tommaseo, 4 - Vimercate e impianto IPPC da ubicarsi in Via del Rio Vallone, 2 - Cambiagio per l'attività di cui al punto 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII al medesimo decreto*".

Richiamato il suindicato provvedimento provinciale di Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 6751/2012 dell'8.08.2012, notificato all'Impresa in data 10.08.2012, che nei seguenti punti prevede espressamente che:

5. il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto regionale di VIA n. 3042 del 26.03.2010, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/06;
6. la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) dovranno essere realizzati entro 3 anni dal rilascio della autorizzazione ed entro 1 anno dal rilascio della medesima dovranno essere iniziati i lavori, ai sensi delle DGR Regione Lombardia n. VII/9497 del 21/06/2002, n. VII/10161 del 26/06/08/2002 e n. VII/11242 del 25/11/2002, in analogia con la normativa in materia edilizia; il mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza della presente autorizzazione; sono fatte salve comunque le proroghe previste ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";

Dato atto che la Provincia di Milano, a seguito dell'ordinanza n. 1755/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ha sospeso l'effetto del suindicato provvedimento di R.G. n. 6751/2012 dell'08.08.2012, ha rilasciato il provvedimento di R.G. n. 8256/2013 del 6.08.2013 "*Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con RG 6751 dell'08/08/12 Prot. 145983 dell'08/08/12, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società Stucchi Servizi Ecologici Srl con sede legale in Via Tommaseo, 4 - Vimercate e impianto IPPC da ubicarsi in Via del Rio Vallone, 2 - Cambiagio per l'attività di cui al punto 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII al medesimo decreto.*"

Atteso pertanto che i termini per adempiere alla sopra riportata prescrizione n. 6 dell'A.I.A. della Provincia di Milano di R.G. n. 6751/2012 dell'08.08.2012 decorrono dalla data di emissione del successivo provvedimento di riesame di R.G. n. 8256/2013, individuata nel 6.08.2013.

Dato atto che l'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. in data 24.03.2015 (prot. gen. n. 76793 del

25.03.2015) ha trasmesso richiesta di proroga, fino alla data del 6.08.2018, per la conclusione dei lavori riguardanti la realizzazione dell'installazione IPPC da ubicarsi in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2. L'Impresa chiede di prolungare i termini poichè la lunga durata dell'iter istruttorio per il rilascio dell'A.I.A. ed il successivo riesame ha determinato un differimento dei termini previsti dal decreto di compatibilità ambientale.

Fatto presente che in data 31.03.2015 (prot. gen. n. 83868) la Città metropolitana di Milano, al fine di valutare la concessione o meno della suddetta proroga, ha richiesto:

- all'Impresa: di trasmettere documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori entro la data del 6.08.2014 e adeguata motivazione a supporto della nota del 24.03.2015 (prot. gen. n. 76793 del 25.03.2015) di richiesta di proroga per la conclusione dei lavori riguardanti l'installazione IPPC in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2, fino alla data del 6.08.2018;
- al Comune di Cambiagio (MI): di comunicare alla Città metropolitana di Milano eventuali comunicazioni che attestino che l'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. abbia iniziato la costruzione dell'installazione IPPC entro la data del 6.08.2014.

Atteso che il Comune di Cambiagio (MI) con note del 13.04.2015 (prot. gen. n. 107704 del 27.04.2015) e del 17.04.2015 (prot. gen. n. 108602 del 27.04.2015) ha comunicato che *“agli atti di questo Comune non è stata presentata alcuna pratica edilizia (nessuna comunicazione scritta) inerente la costruzione dell'installazione IPPC di cui all'oggetto .. (..) .. E' stata presentata in data 15.11.2013 denuncia cementi armati relativamente alla costruzione di vasche per impianto di trattamento biologico.”*

Fatto presente che in data 30.04.2015 (prot. gen. n. 112420) l'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale si evince che i lavori di costruzione dell'installazione IPPC sono iniziati prima della data del 6.08.2014. Tra i vari documenti l'Impresa ha trasmesso:

- *“Denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”*, protocollata in data 15.11.2013 presso il Comune di Cambiagio;
- stralcio del giornale dei lavori del cantiere ubicato in Cambiagio - Via del Rio Vallone n. 2 dal quale si deduce che dall'11.11.2013 al 28.02.2014 sono stati effettuati lavori presso il sito;
- notifica preliminare di inizio attività di cantiere inoltrata ad A.S.L. - Direzione provinciale del lavoro ed al Comune di Cambiagio;
- verbali di sopralluogo del CPT di Milano effettuati in data 21.10.2013 e 7.01.2014;
- fatture inerenti attività svolte dalle imprese per la realizzazione delle opere dell'impianto autorizzato.

L'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. partecipa altresì difficoltà economiche legate al mercato.

Considerato che la Città metropolitana di Milano con nota del 6.05.2015 (prot. gen. n. 116462) ha valutato positivamente la documentazione trasmessa dall'Impresa e dal Comune ed ha contestualmente comunicato la sussistenza dei presupposti per concedere la proroga dei termini previsti dai suddetti provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'installazione IPPC, facendo altresì presente che la concessione di tale proroga da parte della Città metropolitana rimaneva subordinata alla validità del titolo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione Lombardia in data 26.03.2010, con decreto n. 3042, scaduto il 26.03.2015.

Dato atto che con decreto n. 3793 del 12.05.2015 la Regione Lombardia ha prorogato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 152/06, la validità fino al 6.08.2018 del decreto n. 3042 del 26.03.2010 recante la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un impianto di

smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel comune di Cambiagio (MI)
- Via del Rio Vallone n. 2, proposto da Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.;

Ritenuto opportuno concedere la proroga fino al 6.08.2018 come termine ultimo per la conclusione dei lavori riguardanti l'installazione IPPC in oggetto;

Ritenuto altresì opportuno aggiornare, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, la scadenza dell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Milano con provvedimento di R.G. n. 6751/2012 dell'8.08.2012, a seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 27.10.2014 delle *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014"*, le quali al punto 3, lettera d), prevedono che *"sono prorogate le scadenze di legge delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)"*. Regione Lombardia, con precedente Circolare del 4.08.2014, n. 6, al punto 3, lettera c), aveva già precisato che *"ai sensi del d.lgs. 46/2014 sono prorogate le scadenze di legge delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) in vigore alla data dell'11.04.2014"*;

Atteso che, in attuazione di quanto stabilito al punto 3, lettera c) ed al successivo punto 12 della Circolare regionale suindicata, la Città metropolitana di Milano ritiene con il presente provvedimento di dare atto della proroga della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto dal 8.08.2017 all'8.08.2022;

Ritenuto opportuno aggiornare il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 6751/2012 del 8.08.2012, modificato con provvedimento di riesame di R.G. 8256/2013, con i quali è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC da ubicarsi in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2, con quanto riportato nel dispositivo del presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e modificativo dei suindicati provvedimenti della Provincia di Milano.

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa:

- la proroga fino al 6.08.2018 come termine ultimo per la conclusione dei lavori riguardanti l'installazione IPPC in oggetto;
- l'aggiornamento e l'adeguamento della scadenza dall'8.08.2017 all'8.08.2022 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Via Tommaseo n. 4 ed installazione IPPC da ubicarsi in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2, rilasciata con provvedimenti della Provincia di Milano di R.G. 6751/2012 e di R.G. 8256/2013.

DISPONE

- A) che l'avvio dell'esercizio dell'attività potrà avvenire solo previo accertamento, da parte degli Enti competenti, degli interventi realizzati e, a tal fine, la Società dovrà, pertanto, comunicare alla Città metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. competenti per territorio, l'avvenuto completamento dell'installazione, allegando perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere rispetto alla normativa edilizia vigente e la conformità dell'installazione al progetto, per l'accertamento della conformità dell'installazione medesima a quanto approvato con i provvedimenti della Provincia di Milano di R.G. 6751/2012 e di R.G. 8256/2013 ed alle prescrizioni ivi contenute;
- B) di stabilire, inoltre, che l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali che regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
- C) che restino valide e confermate tutte le condizioni e prescrizioni dei provvedimenti della Provincia di Milano di R.G. 6751/2012 e di R.G. 8256/2013, per quanto non modificato col presente provvedimento;
- D) la presentazione e l'accettazione da parte della Città metropolitana di Milano della garanzia finanziaria conforme con quanto stabilito dai provvedimenti della Provincia di Milano di R.G. 6751/2012 e di R.G. 8256/2013 e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale fino all'8.08.2023;
- E) che la garanzia finanziaria debba essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere;
- F) che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto E ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporti la revoca, previa diffida, dei provvedimenti autorizzatori;
- G) che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso, fermo restando che la messa in esercizio dell'installazione IPPC sia subordinata all'ottenimento di formale nulla osta e accettazione della garanzia finanziaria;

FA PRESENTE

1. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
2. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
3. che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
4. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

5. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni:
- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

INFORMA

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che, il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla l. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.
- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione

di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti

dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano

- che la Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento tramite PEC all'Impresa Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. (postacer@pec.stucchi-sse.it) avente sede legale in Vimercate (MB) - Via Tommaseo n. 4 ed installazione IPPC in Cambiagio (MI) - Via del Rio Vallone n. 2 ed il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Comune di Cambiagio (protocollo@pec.comunecambiagio.com);
 - Unione Lombarda dei comuni di Basiano e Masate (protocollo.basianomasate@pec.it);
 - Comune di Gessate (comune.gessate@legalmail.it);
 - Consorzio Parco del Rio Vallone (parcoriovallone@pec.regione.lombardia.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.S.L. Milano 2 (protocollo@pec.aslmi2.it);
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (atoprovinciadimilano@legalmail.it);
 - BrianzAcque S.r.l. (brianzacque@legalmail.it);
- la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line".

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Garavaglia